

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 17 dicembre 2024, n. 846  
**VAS-2186-REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n. 18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati, in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente di Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, relativa al piano denominato "D.C.C. n. 5 del 29/01/2024 "L. R. Puglia n. 36/2023 "Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse", modificata dalla L. R. Puglia n. 13/2024 "Modifica alla legge regionale 1 agosto 2020, n. 26 (Disposizioni varie urgenti) e disposizioni diverse". ADEMPIMENTI IN MATERIA DI VAS".**

**Autorità procedente: Comune di Oria (BR).**

**Conclusione del procedimento.**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**Vista** la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

**Visto** l'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**Visto** il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016";

**Visti** gli artt. 14 e 16 del D. lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**Vista** la L. 241/1990 e ss. mm. ii.;

**Visto** il D. lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

**Vista** la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss. mm. ii.;

**Visto** il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n. 18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

**Vista** la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

**Visto** il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

**Vista** la D.G.R. del 08/04/2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

**Vista** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

**Vista** la deliberazione della Giunta Regionale del 5 ottobre 2023, n. 1367 avente ad oggetto "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" e la successiva sottoscrizione contrattuale avvenuta il 04/12/2023 con decorrenza in pari data, con cui è stato conferito all'ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazione Ambientali;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 198 del 03/05/2024, con cui è stato assegnato l'incarico di Elevata Qualificazione denominato "Responsabile coordinamento procedimenti VAS regionali e coordinamento amministrativo VINCA" alla avv. Rosa Marrone, funzionario amministrativo di categoria D;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 197 del 03/05/2024, con cui è stato assegnato l'incarico di Elevata Qualificazione denominato "Supporto istruttorio alle procedure VAS e istruttoria ai fini delle "intese" per le autorizzazioni di opere infrastrutturali" al dott. Giacomo Sumerano, specialista tecnico di policy di categoria D;

**Vista** l'assegnazione del presente procedimento al funzionario EQ, Responsabile di Procedimento, avv. Rosa Marrone, che a sua volta ha assegnato l'attività istruttoria al funzionario EQ dott. Giacomo Sumerano;

**Vista** la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

**Vista** la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";

**Vista** la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale.

#### PREMESSO CHE:

- in data 12/09/2024 il Comune di Oria - IV SETTORE – Ufficio Tecnico Comunale - attivava la procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalla VAS di cui all'art. 7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite accesso alla piattaforma informatizzata del portale ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano in oggetto:
  - Attestazione relativa all'applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS
    - PIANO CASA ORIA\_Attestazione esclusione VAS
  - Copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale
    - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 5 del 29/01/2024 avente ad oggetto "Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 36 "Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse". Adempimenti comunali di cui all'articolo 4."
  - Elaborati del Piano Urbanistico Comunale
    - Allegato A: Regolamento per la monetizzazione degli spazi a parcheggi privati di pertinenza e aree a standards;
    - Tav. 1 della variante al Programma di Fabbricazione "Assetto territoriale", in scala 1:25.000;
    - Tav. 2 "Tipi edilizi – Studio particolareggiato della zona omogenea B";
    - Tav. 2a della variante al Programma di Fabbricazione "Progetto del centro urbano", in scala 1:4.000;
    - Tav. 2b della variante al Programma di Fabbricazione "Progetto del centro urbano", in scala 1:4.000;
    - Tav. 3 "Tipi edilizi – Variante al programma di Fabbricazione";
- nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Oria - IV SETTORE – Ufficio Tecnico Comunale – inquadrava il piano denominato "D.C.C. n. 5 del 29/01/2024 "L. R. Puglia n. 36/2023 "Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse", modificata dalla L. R. Puglia n.

13/2024 “Modifica alla legge regionale 1 agosto 2020, n. 26 (Disposizioni varie urgenti) e disposizioni diverse”. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI VAS”, nella fattispecie di cui all’**art. 7, comma 7.2, lettera a) punto V** del R.R. 18/2013, attestando assolti gli adempimenti in materia di VAS;

- a valle di tale adempimento procedurale, nell’ambito della piattaforma del Portale ambientale regionale a ciò dedicata, nella medesima data del 12/09/2024, in ottemperanza all’art. 7.4 del R.R. 18/2013, si dava seguito alla pubblicazione della suddetta documentazione al link seguente:

[https://pugliacon.regione.puglia.it/comp\\_pub/dettaglioProcedure/f98a709a-1197-46cc-9f7a-5f1f25c3b63e/0](https://pugliacon.regione.puglia.it/comp_pub/dettaglioProcedure/f98a709a-1197-46cc-9f7a-5f1f25c3b63e/0);

- con nota prot. n. 465332 del 26/09/2024 avente ad oggetto “Regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18, art. 7, comma 3 - definizione del campione di piani urbanistici comunali, registrati secondo le modalità previste al comma 4, art. 7 del R.R. 18/2013 nel periodo 29/08/2024 - 25/09/2024 che devono essere sottoposti alle verifiche di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS”, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato il campione selezionato di piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, dando l’avvio dei procedimenti di verifica della sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle pertinenti disposizioni del comma 7.2 del R.R. 18/2013, relativi ad ognuno dei piani urbanistici comunali elencati nella tabella 2, da concludersi con provvedimenti espressi entro trenta giorni a decorrere dal 26/09/2024.

**Tutto quanto sopra premesso, dall’esame della documentazione tecnico- amministrativa trasmessa dall’autorità procedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, è stato rilevato** quanto di seguito riportato:

- l’atto di formalizzazione della proposta di piano (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2024), delibera:
  - di individuare, ai sensi della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 36, i seguenti ambiti edificati all’interno delle zone omogenee del Programma di Fabbricazione, ove consentire gli interventi di riuso e di riqualificazione su immobili di cui alla presente legge, attraverso interventi di ampliamento o demolizione e ricostruzione:
    - a. tutte le aree tipizzate come “B” (Zona quasi totalmente edificata);
    - b. tutte le aree tipizzate come “B1-B2-B3-B4-B5-B6” (zone B di completamento);
    - c. tutte le aree tipizzate come “C” di espansione edificate (Insule dalla C1 alla C22), (Insula 6 Aree preferenziali per programmi pubblici di interesse collettivo), (Insule T1-T2-T3 Edilizia Turistico Residenziale ed attrezzature di interesse collettivo);
    - d. le zone “D” - “D1” e “D2” (Insediamenti Produttivi);
    - e. le zone “E” - E1 e E2 (Agricole); “Ep” “Epr” Verde privato;
    - f. le Zone “F” edificate, pubbliche o di uso pubblico;

ed escludendo le aree tipizzate come “A” e le Zone F (Verde di Rispetto).

Tuttavia, la Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 36 recante “Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse”, all’articolo 4 “ambiti di intervento”, indica che:

- “Detti ambiti devono essere individuati all’interno delle zone omogenee B e C come identificate dal proprio strumento urbanistico ai sensi del d.m. 1444/1968, escludendo le zone destinate a standard urbanistici di cui all’articolo 3 dello stesso o a esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali e attuativi o dagli atti di governo del territorio comunali. I suddetti ambiti possono includere anche zone omogenee D e F di cui all’articolo 2 del d.m. 1444/1968 che risultano interamente intercluse all’interno di zone omogenee B e C, previo accertamento

*dell'assenza dell'interesse al mantenimento della destinazione attualmente vigente."*

- nella perimetrazione degli ambiti, in particolare per quanto riguarda le zone D ed F, le tavole progettuali allegata non consentono di verificare puntualmente che le stesse siano completamente intercluse all'interno di zone omogenee B e C.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, costituenti ragioni ostative all'applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione di cui all'art. 7, comma 7.2 del R.R n. 18/2013, con nota prot. n. 517036 del 22/10/2024 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso all'autorità procedente, a mezzo PEC, la richiesta di presentare opportuna perimetrazione, preferibilmente accompagnata da una relazione istruttoria, che consenta di verificare il puntuale rispetto di quanto indicato dalla Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 36. In riscontro alla comunicazione di cui sopra, il Comune di Oria - IV SETTORE – Ufficio Tecnico Comunale, con nota prot. n. 20170 del 31/10/2024, trasmessa a mezzo PEC ed acquisita al prot. regionale n. 537102 in pari data, ha comunicato quanto di seguito riportato:

- *"Il predetto atto di Consiglio Comunale di adozione, deliberava la quasi totalità delle aree dello strumento urbanistico, come di seguito:*
  - *3. di individuare, ai sensi della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 36, i seguenti ambiti edificati all'interno delle zone omogenee del Programma di Fabbricazione, ove consentire gli interventi di riuso e di riqualificazione su immobili di cui alla presente legge, attraverso interventi di ampliamento o demolizione e ricostruzione:*
    - a. *tutte le aree tipizzate come "B" (Zona quasi totalmente edificata);*
    - b. *tutte le aree tipizzate come "B1-B2-B3-B4-B5-B6" (zone B di completamento);*
    - c. *tutte le aree tipizzate come "C" di espansione edificate (Insule dalla C1 alla C22), (Insula 6 Aree preferenziali per programmi pubblici di interesse collettivo), (Insule T1-T2-T3 Edilizia Turistico Residenziale ed attrezzature di interesse collettivo);*
    - d. *le zone "D" - "D1" e "D2" (Insediamenti Produttivi);*
    - e. *le zone "E" - E1 e E2 (Agricole); "Ep" "Epr" Verde privato;*
    - f. *le Zone "F" edificate, pubbliche o di uso pubblico;*

*ed escludendo le aree tipizzate come "A" e le Zone F (Verde di Rispetto), meglio indicati nei seguenti elaborati tecnici della Variante al P. di F.: Tav. 1 (Assetto Territoriale); Tav. 2 (Tabella dei Tipi Edilizi – della Zona Omogenea B); Tav. 2a (Progetto del Centro Urbano); Tav. 2b (Progetto del Centro Urbano); Tav. 3 (Tabella Tipi Edilizi) allegati al presente atto che costituiscono parte integrante e sostanziale.*

*Con le Faq pubblicate in data 24/06/2024, dalla Regione Puglia Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Urbanistica, successivamente alla data dell'adozione della prima delibera di C.C. n. 5 del 29/01/2024 di questo Comune, è stato chiarito il concreto procedimento da seguire per la validità della "variante" allo strumento urbanistico in ossequio alla L.R. n. 36/2023.*

*Considerato che:*

- *la Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 36 recante "Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse", all'articolo 4 "ambiti di intervento", indica che:*
  - *"Detti ambiti devono essere individuati all'interno delle zone omogenee B e C come identificate dal proprio strumento urbanistico ai sensi del d.m. 1444/1968, escludendo le zone destinate a standard urbanistici di cui all'articolo 3 dello stesso o a esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali e attuativi o dagli atti di governo del territorio comunali. I suddetti ambiti possono includere anche zone omogenee D e F di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968 che risultano interamente intercluse all'interno di zone omogenee B e C, previo accertamento dell'assenza dell'interesse al mantenimento della destinazione attualmente vigente."*

Tenuto conto che la pubblicazione della succitata Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2024 è avvenuta in data 26/07/2024 per 30 giorni consecutivi sui giornali e mediante manifesti pubblici e che non sono intervenuti osservazioni;

Considerato che la zona perimetrata in rosso, comprende tutte le zone omogenee B e C compresa la sola Zona F2 in quanto è totalmente interclusa dalle predette zone omogenee nonché da tessuto urbano consolidato formato con titoli abilitativi, come dimostrato nelle tavole allegate giusta sovrapposizione Pdf e ortofotopiano, ecc.;

Si specifica che il successivo atto deliberativo di consiglio comunale di approvazione definitiva, ad oggetto: "L. R. Puglia n. 36/2023 "Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse", modificata dalla L. R. Puglia n. 13/2024 "Modifica alla legge regionale 1 agosto 2020, n. 26 (Disposizioni varie urgenti) e disposizioni diverse". Approvazione, comprenderà il seguente deliberato:

- 3. di individuare, ai sensi della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 36, i seguenti ambiti edificati all'interno delle zone omogenee del Programma di Fabbricazione, ove consentire gli interventi di riuso e di riqualificazione su im-mobili di cui alla presente legge, attraverso interventi di ampliamento o demolizione e ricostruzione:
  - a. tutte le aree tipizzate come "B" (Zona quasi totalmente edificata);
  - b. tutte le aree tipizzate come "B1-B2-B3-B4-B5-B6" (zone B di completamento);
  - c. tutte le aree tipizzate come "C" di espansione edificate (Insule dalla C1 alla C22), (Insula 6 Aree preferenziali per programmi pubblici di interesse collettivo), (Insule T1-T2-T3 Edilizia Turistico Residenziale ed attrezzature di interesse collettivo);
  - d. le zone "E" - E1 e E2 (Agricole); "Ep" "Epr" Verde privato;
  - e. la Zona "F2" poiché completamente interclusa dalle zone B e C nonché da tessuto urbano consolidato;

ed escludendo le aree tipizzate come "A", le zone "D" - "D1" e "D2" (Insediamenti Produttivi); le Zone F edificate, pubbliche o di uso pubblico e di (Verde di Rispetto); meglio indicati nei seguenti elaborati tecnici della Variante al P. di F.: Tav. 1 (Assetto Territoriale); Tav. 2 (Tabella dei Tipi Edilizi – della Zona Omogenea B); Tav. 2a (Progetto del Centro Urbano); Tav. 2b (Progetto del Centro Urbano); Tav. 3 (Tabella Tipi Edilizi) allegati al presente atto che costituiscono parte integrante e sostanziale; Perimetrazione Pdf Comune di Oria; Ortofoto 2024 e Perimetrazione; Verifica Zona F interclusa\_catastale. Giusta perimetrazione territoriale riportata nell'allegato "A." Nella medesima comunicazione è stata inoltre allegata la seguente documentazione:

- Perimetrazione Pdf Comune di Oria (Allegato A);
- Ortofoto 2024 e Perimetrazione;
- Verifica Zona F interclusa\_catastale.

e l'autorità procedente si è resa disponibile ad integrare ulteriore documentazione e ad un eventuale confronto congiunto sia con la Sezione Autorizzazioni Ambientali che con la Sezione Urbanistica.

**Dall'esame della documentazione tecnico-amministrativa integrativa trasmessa dall'autorità procedente comunale** è emerso che:

1. il successivo atto deliberativo di consiglio comunale di approvazione definitiva e la sua proposta di deliberato sono conformi alle disposizioni di cui alla L.R. 36/2023;
2. le tavole di perimetrazione delle zone comunali, e la successiva documentazione integrativa su base catastale e ortofoto, non consentono di verificare l'effettiva zonizzazione prevista dal piano urbanistico comunale attualmente vigente;
3. la condizione di esclusione di cui all'art. 7, comma 7.2, lettera a) punto V riguarda le "modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente prevista alle lettere a, b, c, d, comma 1, articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché modifica ai piani urbanistici comunali derivanti dall'applicazione della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 36 in attuazione del decreto del Presidente

*della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fermo restando il rispetto delle condizioni definite dalla lettera c) del presente comma per le modifiche che contemplano interventi di ristrutturazione urbanistica.”*

Le condizioni di cui all'Art. 7, comma 7.2, lettera c) riguardano i “*piani urbanistici comunali di riqualificazione ivi comprese le varianti agli strumenti urbanistici generali da approvare mediante il modulo procedimentale del SUAP di cui al D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160 che interessano superfici inferiori o uguali a 4 ettari, oppure inferiori o uguali a 2 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale), purché:*

- *non derivino dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto 7.2.a.VI,*
- *non debbano essere sottoposti alla valutazione d'incidenza - livello II “valutazione appropriata”,*
- *non prevedano interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica riguardanti zone territoriali omogenee “A” dei piani urbanistici comunali generali vigenti.”*

Dalla perimetrazione degli ambiti interessati risulta, in particolare, che il calcolo della superficie relativo all'ambito denominato F2 riporta un valore superiore ai 4 ettari, questa ulteriore considerazione è stata comunicata per le vie brevi all'autorità procedente a seguito della riunione convocata per il giorno 12/12/2024.

**CONSIDERATO pertanto che:**

- il Comune di Oria è dotato di un Programma di Fabbricazione (P.d.F.), approvato con D.P. n. 32268/49/URB del 29 ottobre 1971, e della successiva variante generale, approvata con deliberazione di G.R. n. 54 del 18 gennaio 1978;
- il Programma di Fabbricazione prevede una suddivisione del territorio in zone omogenee A, B, C, D, E, F, a loro volta, in parte, suddivise in sottozone;
- la perimetrazione resa ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. 36/2023, di cui alla DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 5 del 29/01/2024 avente ad oggetto “Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 36 “Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse”. Adempimenti comunali di cui all'articolo 4”, non consente di verificare la completa interclusione della zona denominata F2 all'interno di zone omogenee B e C;
- dalla perimetrazione degli ambiti su cui applicare la L.R. 36/2023 risulta, in particolare, che l'ambito denominato F2 ha una superficie superiore ai 4 ettari.

**CONSIDERATO, inoltre,** che nell'ambito del procedimento amministrativo in oggetto, con la già citata nota prot. n. 517036 del 22/10/2024, è stata presentata richiesta di contributo ai sensi dell'art. 7.4 del R.R. 18/2013 all'ufficio regionale competente, Sezione Urbanistica regionale, che non ha formalmente riscontrato, ma si è resa disponibile a un confronto con la scrivente autorità competente, tuttavia non dirimente delle necessità emerse di approfondimenti sul profilo urbanistico.

**RITENUTO, in esito all'istruttoria tecnico-amministrativa svolta in base alla documentazione pubblicata sul portale ambientale regionale e quella integrativa presentata dall'autorità procedente, che** il piano di che trattasi **non soddisfa** le condizioni di esclusione di cui all'art. 7, comma 7.2, lettera a) punto V del Regolamento, in quanto la perimetrazione resa ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. 36/2023 ricomprende un ambito avente una superficie superiore ai 4 ettari che non può essere escluso da procedimenti di valutazione ambientale strategica.

**RITENUTO, altresì,** di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n. 18/2013 relativa al piano denominato “D.C.C. n. 5 del 29/01/2024 “L. R. Puglia n. 36/2023 “Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse”, modificata dalla L. R. Puglia n. 13/2024 “Modifica alla legge regionale 1 agosto 2020, n. 26 (Disposizioni varie urgenti) e disposizioni diverse”. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI VAS”, pertanto non esime il proponente e/o l’autorità procedente dall’acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale (ove prescritto) preventivamente all’approvazione della variante e/o alla realizzazione delle opere a farsi.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e  
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018**

**Garanzia della riservatezza**

Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. N.118/2011 SS.MM.II.**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di dichiarare la non applicabilità** delle condizioni di esclusione di cui all’**art. 7, comma 7.2, lettera a) punto V** del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, **non assolti** gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano denominato “D.C.C. n. 5 del 29/01/2024 “L. R. Puglia n. 36/2023 “Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse”, modificata dalla L. R. Puglia n. 13/2024 “Modifica alla legge regionale 1 agosto 2020, n. 26 (Disposizioni varie urgenti) e disposizioni diverse”. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI VAS” presentato dall’autorità procedente Comune di Oria - IV SETTORE – Ufficio Tecnico Comunale, per le considerazioni riportate in narrativa che si intendono qui interamente richiamate;
- **di precisare** che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all’art. 7 del Regolamento regionale n. 18/2013 relativa al piano di che trattasi, pertanto non esime il proponente e/o l’autorità procedente dall’acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale anteriormente all’approvazione della variante e/o alla realizzazione delle opere a farsi, ove prescritti;
- **di notificare** il presente provvedimento a mezzo PEC all’autorità procedente – Comune di Oria - IV SETTORE – Ufficio Tecnico Comunale - ed alle sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, a cura di questa Sezione;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
  - all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
  - al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;

- **di pubblicare** il presente provvedimento, composto da n. 11 facciate, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:
  - sul sito istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo di dieci giorni lavorativi consecutivi;
  - sul Portale Ambientale regionale, in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n. 18/2013 ss.mm.ii., al link seguente:  
[https://pugliacon.regione.puglia.it/comp\\_pub/dettaglioProcedure/f98a709a-1197-46cc-9f7a-5f1f25c3b63e/0](https://pugliacon.regione.puglia.it/comp_pub/dettaglioProcedure/f98a709a-1197-46cc-9f7a-5f1f25c3b63e/0);
- **di depositare** il presente provvedimento nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al documento CIFRA2\_MU\_Manuale\_Utente\_v14\_20200325.docx VERSIONE V14 del 25/03/2020.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto istruttorio alle procedure VAS e istruttoria ai fini delle "intese" per le autorizzazioni di opere infrastrutturali  
Giacomo Sumerano

E.Q. Responsabile coordinamento procedimenti VAS regionali e coordinamento amministrativo VINCA  
Rosa Marrone

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Giuseppe Angelini